

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA UTILIZZABILI PRESSO I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 - deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 07/12/2020 – determinazione n. 230, del 09/12/2020.

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ si stipula la presente convenzione

TRA

Il Comune di Montenero di Bisaccia con sede in Piazza della Libertà n. 4- C.F. N. 82004330708 – P.IVA n. 00213100704, in persona del responsabile del settore Affari generali avv. Paolo Borgia che interviene per conto e nell'interesse del Comune predetto

E

_____, con sede legale in _____ CF/
PI _____, REA _____ in persona del legale
rappresentante Sig./ra _____, con sede in
_____ domiciliato per la carica presso la sede legale della ditta, in seguito
anche "**Esercente**"

Premesso che:

- con D.L. 24/11/2020, N. 154 – Ristori ter, sono state assegnate ai Comuni ulteriori risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l'adozione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di beni prima necessità;
- in base al riparto operato al comune di Montenero di Bisaccia è stata assegnata la somma di euro € 53.305,00;
- visto l'avviso pubblico del _____ per la costituzione di un elenco aperto di esercenti la vendita di beni prima necessità a mezzo di buoni spesa nominali e/o card prepagate;

tanto premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la gestione dei buoni spesa nominali e/o card prepagate emessi dal Comune di Montenero di Bisaccia, a titolo di contributo socio assistenziale, utilizzabili dai beneficiari individuati dallo stesso Comune per finalità di solidarietà di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 2020.

In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione da parte dell'operatore economico che andrà inserito in apposito elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti non concludono un contratto di fornitura di beni né di prestazioni di servizi.

L'operatore commerciale si impegna a cedere beni di prima necessità ai beneficiari dei buoni spesa nominali e/o card prepagate emessi dal Comune, fino all'importo pari al valore nominale di tali buoni spesa; il Comune si impegna a rimborsare il valore di tali beni, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo art. 3.

Il valore della presente convenzione non è determinabile, non potendo il Comune garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell'esercizio commerciale del sottoscrittore, essendo tale decisione rimessa alla libera determinazione dei beneficiari.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA O DELLA CARD

Il buono spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato, indicante il nominativo del beneficiario completo di generalità e codice fiscale, del valore nominale variabile, Iva inclusa mentre la card sarà emessa tramite ditta specializzata che garantirà la semplicità per l'esercente di gestirla.

Buoni spesa cartacei

I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro. Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del buono spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente.

I buoni spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati, possono essere utilizzati solo se datati e firmati dal beneficiario. Il loro utilizzo risulta, altresì, dall'apposizione del timbro dell'esercente da

questi apposto a tergo sul buono spesa a comprova di erogata prestazione o avvenuta cessione dei beni di prima necessità.

Ogni buono spesa, per essere considerato valido ed essere quindi speso presso l'esercizio commerciale e, conseguentemente, rimborsato dal Comune, dovrà recare il timbro originale del Comune di Montenero di Bisaccia.

Card

Le card non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro. Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore disponibile, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente.

Le card non sono cedibili e non possono essere commercializzate.

L'esercente garantisce la spendibilità sia dei buoni che della card anche per i prodotti in offerta e cd. Sottocosto.

ART.3 MODALITA' DI GESTIONE CONTABILE E FISCALE DEL BUONO SPESA. RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

L'esercente all'atto della cessione dei beni rilascia all'acquirente lo scontrino fiscale, in conformità con la disciplina di cui alla Legge 26/01/1983, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenendo il buono spesa.

Ai sensi dell'art. 6-quater del D.P.R. 26/10/1972, N. 633, dal titolo **Buono-corrispettivo multiuso**, introdotto in seguito al recepimento della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, l'esercente procederà alla ristampa di una copia dello scontrino fiscale con la indicazione dettagliata delle merci fornite, ovvero, in caso di impossibilità, provvede ad allegare elenco dettagliato dei beni forniti con l'indicazione dell'aliquota IVA di ogni bene.

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione dei beni, l'esercente trasmette al Comune la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, allegando i buoni spesa (voucher) e copia degli scontrini fiscali emessi al momento della cessione dei beni ovvero scontrino fiscale generico ed il suddetto elenco dettagliato, pari al valore dei buoni rendicontati.

Il Comune di Montenero di Bisaccia, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, si "**accolla**" il debito risultante dall'utilizzo del buono spesa (Vocuher) o della card presso l'esercente, limitatamente alla fornitura di beni di prima necessità.

Il Comune di Montenero di Bisaccia procederà al rimborso della spesa rendicontata, previa verifica di regolarità della documentazione inviata dall'esercente, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 4 DURATA

Il presente accordo ha la durata di **mesi tre** decorrenti dalla sottoscrizione, e potrà essere rinnovata anche tramite scambio di lettere commerciali a mezzo posta elettronica certificata nell'ipotesi attivazione di ulteriori misure di sostegno.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- 1) inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- 2) cessazione dell'attività.

Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente, in tal caso, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi.

ART. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO

Il Comune si impegna ad effettuare il pagamento delle somme di cui al presente accordo mediante accredito sul conto corrente codice IBAN intestato all'esercente ed indicato nella richiesta di pagamento di cui al precedente art. 3.

ART. 6 FORMALITA'

Il presente accordo di collaborazione è redatto sotto forma di scrittura privata con obbligo di registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione restano in capo alla parte che intenderà procedervi.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Larino.

ART. 8 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Letto, approvato, sottoscritto

Per l'ESERCENTE

Per Il Comune di Montenero di Bisaccia
